

IL CASO della Scuola Forense

del 30.05.2016

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO CIVILE

Il G.U. **Dr. Giuseppe MARSEGLIA**, con la sentenza che si segnala, si è occupato della revocatoria del fondo patrimoniale.

In ordine alle questioni processuali, si affronta la questione della legittimazione passiva del coniuge che non abbia partecipato all'atto lesivo delle ragioni del creditore, questione risolta, nel caso di specie, con il rigetto della richiesta di estromissione dal giudizio. Nello specifico, il Tribunale ha ribadito il principio per cui *“la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quale il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio (arg. da Cass. I sez. civ. n. 1242/2012, ex pluribus, Cass. I sez. civ. n. 5402/2004, n. 15917/2006 e n. 21494/2011).*

Nel merito, particolarmente interessante è il richiamo dell'art. 2729 c.c. con riguardo alla sussistenza del presupposto della c.d. *scientia damni*, alla luce del novellato art. 2929 – bis c.c., introdotto dal D.L. n. 83.2015.

Il G.U., pur rilevando l'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 2929 – bis c.c., ha ritenuto che l'introduzione della norma in parola, che consente al creditore di agire con l'espropriazione forzata anche in presenza del vincolo, si giustifichi nell'ottica di rafforzare l'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza del requisito della conoscenza del danno arrecato al creditore con l'atto dispositivo: *“La controversia in questione presuppone dunque la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. che, chiedendosi la revocatoria di un atto a titolo gratuito (quale deve considerarsi la costituzione di un fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., arg. da Cass. civ., n. 19029/2013) e posteriore al sorgere del credito, devono ricondursi all'eventus damni ed alla c.d. scientia damni in capo al debitore elidendo o riducendo la garanzia patrimoniale generica a sua disposizione ai sensi dell'art. 2740 c.c.. Tenuto conto di quanto innanzi, e considerato che tale ultimo requisito può accertarsi anche in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c. (arg. da Cass. civ., n. 2748/2005, non a caso nelle more del procedimento è stato introdotto dal d.l. n. 83/2015 il nuovo art. 2929-bis c.c., che sebbene non sia applicabile ratione temporis al presente procedimento, consentirà al creditore in futuri casi simili a quello de quo di procedere ad espropriazione forzata anche in presenza del vincolo, purchè entro l'anno dalla trascrizione dell'atto costitutivo dello stesso) l'azione revocatoria promossa dal XXXXX va accolta”.*

A cura di Avv. A.L. de F.